

Originale

N. 4019/15
N. 1395/15

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1771/2015 Reg. Sentenze
Data del Deposito: 14-7-2015
Data di Irrevocabilità: _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____



**TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. **Francesca BIANCHETTI**, all'udienza del **04/06/2015**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

*a seguito di
giudizio abbreviato*

nei confronti di:

E. **K** nato in _____ il _____ domiciliato a _____
in Via _____ con domicilio eletto presso il difensore di fiducia avv.
Gianluca Paglino del Foro di Monza,

AA.DD. P.Q.C. - PRESENTE

difeso di fiducia dall'avv. Gianluca Paglino del Foro di Monza

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli articoli 73, commi 1 bis e 5 Testo Unico Stupefacenti perché deteneva per uso personale non terapeutico di terzi grammi 4,7 circa a peso lordo di cocaina.

Cocaina che è sostanza stupefacente inclusa nella tabella I di cui all'art. 14 D.P.R. n. 309/1990.

In _____, il _____

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede assoluzione perché il fatto non sussiste.

La difesa chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

Motivi della decisione

E. K. è stato tratto a giudizio direttissimo in stato di arresto per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente a lui ascritto a termini dell'art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309/1990 in relazione alla detenzione di sette confezioni di cocaina del peso lordo complessivo di circa 4,7 grammi.

All'udienza del 29 aprile 2015, convalidato l'arresto e disposta nei confronti dell'odierno imputato la misura cautelare degli arresti domiciliari, per prevenire pericolo di recidiva specifica (egli era stato tratto in arresto per illeciti concernenti le sostanze stupefacenti già nel giugno 2014 e, nuovamente, nel febbraio 2015 ed era sottoposto ad obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria in relazione a tale ultimo fatto), il procedimento era rinviato ad udienza successiva, in accoglimento di richiesta di termine a difesa.

Nelle more del rinvio, in data 6 maggio 2015, era depositata istanza di acquisizione dei filmati registrati il giorno dell'arresto dalle telecamere di sorveglianza della Tenenza dei Carabinieri di , unitamente a dichiarazioni sottoscritte personalmente dall'imputato - silente nell'udienza di convalida - con cui E. K. contestava la detenzione della sostanza stupefacente, collocando i fatti sfociati nel suo arresto all'interno degli uffici della Tenenza dei Carabinieri - a differenza di quanto riportato nel verbale di arresto - e accusando i militari della citata Tenenza di averlo percosso e ustionato con una sigaretta accesa.

Alle dichiarazioni era allegata una fotografia dell'imputato (stampa in bianco e nero, priva di data) raffigurante, in tesi, la bruciatura da sigaretta sul suo petto.

All'udienza del 14 maggio 2015 l'imputato personalmente chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'esame dell'Appuntato P. G., uno dei militari autori del suo arresto, al proprio esame e alla produzione della fotografia già allegata all'istanza difensiva in data 6 maggio 2015, di certificato medico datato 13 maggio 2015 e di nota del Comandante della Tenenza dei Carabinieri di (in data 12 maggio 2015 (per vero priva di sottoscrizione) di risposta alla richiesta del difensore dell'imputato di consegna dei filmati delle telecamere di sorveglianza dell'edificio sede della Tenenza (come autorizzato dal giudice in esito alla citata istanza difensiva).

Ammesso il rito, assunti la testimonianza dell'Appuntato P. G. e l'esame dell'imputato, le parti procedevano alla discussione, rassegnando concorde richiesta di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto a lui ascritto.

Le emergenze probatorie, quali risultanti in esito all'attività di integrazione istruttoria chiesta dalla difesa, non consentono di fondare su di esse una decisione di penale responsabilità dell'imputato per l'addebito che gli è contestato.

Invero, nel verbale di arresto in atti si legge che il giorno 28 aprile 2015, intorno alle ore 14.00, a seguito di notizie confidenziali, l'Appuntato P. G. e l'Appuntato A. S. sottoponevano ad un controllo F. K. K. gravato da obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria quotidiano, alle ore 14.00, presso la Tenenza dei Carabinieri di .

Nel citato verbale si legge testualmente che i militari procedevano al controllo "in questa via e, precisamente, nei pressi del reparto in intestazione" e che "Nella circostanza, lo stesso - E. K. - veniva fermato a bordo del proprio velocipede e sottoposto a perquisizione personale e veicolare", che conduceva al rinvenimento, nel sottosella della bicicletta, di un contenitore in plastica di "Borocillina" contenente sette involucri di cocaina (come confermato dagli accertamenti eseguiti mediante reagenti in uso alle Forze di Polizia e, in seguito, anche dalle analisi chimico-tossicologiche, che attestano un elevato grado di purezza della sostanza, con principio attivo pari al 77,42%).

Tali le risultanze del verbale di arresto (concordanti con quelle del verbale di perquisizione e sequestro della sostanza stupefacente in atti), nel corso della sua testimonianza l'Appuntato Scelto P. G. ha deposto di notizia confidenziale, raccolta dal collega Appuntato A. S., secondo cui F. K. sebbene sottoposto ad obbligo di presentazione quotidiano presso la Tenenza dei Carabinieri di , proseguiva nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, anche portando con sé la droga in occasione dell'adempimento dell'obbligo predetto, per poi raggiungere le zone boschive di notoriamente

interessate dal fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

Il giorno dell'arresto, insieme all'Appuntato A- in servizio in abiti civili, avevano atteso all'interno degli uffici della Tenenza l'arrivo di E K e, consentitogli di apporre la firma sul registro dei sottoposti ad obbligo di presentazione, lo avevano invitato a consegnare eventuale stupefacente detenuto; al diniego - di possedere stupefacente - dell'odierno imputato avevano proceduto a perquisizione della bicicletta a bordo della quale il predetto era giunto, appoggiata ad un albero all'esterno della Tenenza.

Sotto la sella, era rinvenuto il barattolo cilindrico di "Borocillina" contenente le dosi di cocaina.

La perquisizione personale dell'imputato, eseguita rientrando negli uffici della Tenenza, aveva dato, invece, esito negativo, mentre non si era ritenuto di procedere a perquisizione domiciliare, prevedendone l'infertilità, perché incauta la custodia di stupefacente nel domicilio.

L'Appuntato P ha dichiarato di non ricordare come fosse posizionato il barattolo contenente la sostanza stupefacente sotto la sella della bicicletta dell'imputato, azzardando che fosse incastrato tra gli ingranaggi.

Infine, l'Appuntato P ha dichiarato che la fonte confidenziale raccolta dal collega A lo aveva informato della prosecuzione dell'attività di spaccio di E K a bordo di una bicicletta e, insieme al connazionale di nome S a bordo di un veicolo.

S era persona conosciuta dai militari della Tenenza di per essere stato anch'egli sottoposto ad obbligo di presentazione presso i loro uffici in relazione a reato inerente le sostanze stupefacenti ascrittogli in concorso con E K per il predetto S la misura cautelare era cessata nel mese di marzo o aprile 2015 ed egli non era più stato rintracciabile presso il luogo di dimora noto ai militari, che, tuttavia, avevano nelle more appreso in via informale della sua nuova, precaria sistemazione presso un edificio diruto in (senza, peraltro, averlo ivi rinvenuto).

L'Appuntato P ha, pertanto, escluso che all'imputato E. K fossero chieste notizie sul luogo di dimora del suo connazionale S in occasione dei fatti esitati nel suo arresto, essendo dette informazioni già note ai Carabinieri.

Tale il portato del teste P in esame l'imputato ha dichiarato di avere raggiunto la Tenenza dei Carabinieri di a bordo della propria bicicletta e di avere notato nel parcheggio oltre la strada di fronte alla Tenenza, su un'autovettura comune, due militari in abiti civili, da lui conosciuti perché da tempo sottoposto all'obbligo di presentazione presso la citata Tenenza.

Dopo avere appoggiato la propria bicicletta contro un albero all'esterno, egli aveva fatto ingresso nella Caserma e il militare di guardia lo aveva fatto attendere alcuni minuti, prima che i due militari già notati all'esterno entrassero e lo conducessero negli uffici, chiedendogli informazioni sul connazionale S.

Alla sua risposta di un rientro di S nel suo Paese d'origine egli era stato percosso; nella stanza erano entrate più persone - tra cui il militare di guardia, che gli aveva fatto apporre la firma sul registro dei sottoposti ad obbligo di presentazione - e un militare diverso da quelli che lo avevano condotto negli uffici gli aveva spento una sigaretta sul petto.

In seguito, gli era stata mostrato un barattolo asseritamente contenente sostanza stupefacente - a lui non esibita - ed egli aveva rifiutato di sottoscrivere il verbale di sequestro, contestando che l'oggetto gli appartenesse.

Tanto premesso quanto alle risultanze in atti, il contrasto tra la deposizione dell'Appuntato P - secondo il quale egli avrebbe atteso E K all'interno degli uffici della Tenenza insieme al collega Appuntato A- e sarebbe uscito con l'imputato per procedere alla perquisizione della bicicletta alla sua presenza - e la differente versione dell'imputato - secondo cui, invece, i militari lo avrebbero atteso all'esterno della Caserma e sarebbero entrati negli uffici alcuni minuti dopo di lui, esibendogli, dopo reiterate richieste riguardanti altro soggetto, un contenitore al cui rinvenimento non aveva assistito - non ha potuto essere risolto esaminando le immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza della Caserma, la cui acquisizione, richiesta dalla difesa dell'imputato, non è stata possibile, perché l'impianto di videosorveglianza della Tenenza di ha la sola funzione di ripresa dell'esterno dell'edificio, per consentire il controllo al militare in servizio di guardia ventiquattro ore su ventiquattro, ma non anche di registrazione e di archiviazione delle immagini (come si legge nella nota in data 12.05.2015 del

Comandante della Tenenza, in atti).

Rileva, tuttavia, la contraddizione tra il verbale di arresto, in cui si legge di un controllo eseguito nei pressi della Tenenza di _____, in via _____, nei confronti dell'imputato a bordo della sua bicicletta - che evoca una perquisizione eseguita in strada, prima che l'imputato facesse ingresso nella Caserma lasciando incustodita all'esterno la propria bicicletta - e la deposizione dell'Appuntato P _____, sopra richiamata, che non trova corrispondenza nei contenuti del verbale di arresto.

Né la discrasia tra il verbale di arresto e la testimonianza del militare escusso in giudizio su una circostanza di rilievo, quale la continua custodia della bicicletta da parte dell'imputato - sottoposto a controllo a bordo della stessa nell'atto di raggiungere la Tenenza di _____ secondo il verbale, e dopo un breve lasso di tempo in cui il mezzo restava incustodito all'esterno della Caserma, dopo il suo ingresso negli uffici in cui l'Appuntato P _____ e l'Appuntato A _____ lo attendevano, stando alla deposizione del teste P _____ - può essere agevolmente giustificato con una frettolosa e superficiale esposizione dei fatti nella redazione del verbale di arresto, che si rivela inspiegabilmente vago nell'indicazione del luogo del controllo (lungo la via _____ nei pressi della Tenenza dei Carabinieri di _____), anziché contenere una limpida descrizione del controllo, con modalità corrispondenti a quelle riferite dal teste P _____ che ben avrebbero potuto essere rappresentate nel verbale.

Tanto più che, evocata l'esistenza di una fonte confidenziale sulla prosecuzione dell'attività di spaccio di F K _____ nel verbale d'arresto, non emerge alcuna ragione che possa avere indotto ad una redazione del verbale in forma estremamente sintetica, per non scoprire l'origine del controllo.

Sotto altro profilo, la difficoltà del teste P _____ di ricordare in qual modo il barattolo cilindrico contenente la sostanza stupefacente fosse occultato sotto la sella della bicicletta dell'imputato, a distanza di un solo mese dal fatto, e senza che il teste abbia indicato il collega A _____ quale autore materiale del recupero dell'oggetto meglio in grado di precisare le modalità di trasporto dello stesso sul velocipede di E K _____ non contribuisce a dissolvere le ombre sulle effettive circostanze del rinvenimento della sostanza stupefacente su un mezzo che, a detta dello stesso teste P _____, era lasciato dall'imputato incustodito all'esterno della Caserma dopo il suo ingresso negli uffici.

La circostanza che il contenitore fosse incastrato tra gli ingranaggi sotto la sella della bicicletta riferita dubbiosamente dal teste per il suo non chiaro ricordo in proposito non è stata, per vero, inequivocabilmente smentita dall'esibizione in aula della sella e dall'apparente difficoltà di inserire ed assicurare un contenitore cilindrico, quale una confezione di Borocillina, tra le molle - gli unici elementi presenti al di sotto della sella - destinate a comprimersi sotto il peso del conducente, non essendovi certezza circa la coincidenza della sella esibita in aula con quella propria della bicicletta dell'imputato.

Di contro, la versione dell'imputato riceve conferma dalla stessa deposizione del teste P _____ quanto alle ricerche di S _____, il suo connazionale già tratto in arresto con lui per detenzione di sostanze stupefacenti, su cui egli non aveva voluto dare notizie, provocando, a suo dire, la reazione dei militari: invero, pur negando di avere richiesto informazioni in proposito a E K _____, il deponente ha ammesso che, cessata la misura dell'obbligo di presentazione a lui applicata, S _____ si era reso irreperibile presso l'abitazione in via _____ di _____ ed era stato cercato, anche attivando canali confidenziali, che, senza positivo riscontro, indicavano un rudere non meglio localizzato in Comune di _____ quale nuovo riparo del predetto S _____.

Un parziale riscontro al racconto dell'imputato proviene anche dal certificato medico prodotto in atti che documenta la visita cui F K _____ si sottoponeva in data 13 maggio 2015 - dunque, due settimane circa dopo il suo arresto - e la presenza sul suo corpo, in regione emiclaveare sinistra, di una cicatrice in via di guarigione di un centimetro di diametro, compatibile con gli esiti di un'ustione da bruciatura di sigaretta.

La prima documentazione della lesione in atti è costituita dal rilievo fotografico allegato all'istanza depositata in data 6 maggio 2015; non è certa la sua esistenza alla data dell'udienza di convalida dell'arresto, in cui l'imputato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e non ha dato modo di constatare l'eventuale ustione.

In tale quadro complessivo, il verbale di arresto e la deposizione del teste P , tra loro non concordanti, non consentono di ritenere raggiunta tranquillante prova delle circostanze del rinvenimento della sostanza stupefacente a fronte di una versione difensiva, anticipata nelle dichiarazioni sottoscritte dall'imputato personalmente inserite nell'istanza difensiva depositata in data 6 maggio 2015, che ha imposto di ricostruire le modalità del sequestro dello stupefacente, facendo emergere le già evidenziate difformità tra verbale di arresto ed effettivo succedersi degli eventi, alla stregua della stessa testimonianza di P , e ha ricevuto parziali conferme, come già evidenziato.

Pertanto, l'imputato merita di essere mandato assolto dall'addebito per insussistenza del fatto a lui ascritto.

La sostanza stupefacente in sequestro deve essere confiscata e distrutta.

Segue alla pronuncia liberatoria l'immediata cessazione di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti dell'imputato.

p.q.m.

visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.

assolve

E K I K dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 300 c.p.p. dichiara cessata e revoca la misura degli arresti domiciliari in atto applicata all'imputato.

Confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

Indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione.

Monza, li 4 giugno 2015.

Depositato in cancelleria
oggi 14-7-15

IL CANCELLIERE
Gaetano Biancuzzo



Il Giudice
dott. Francesca Bianchetti

Francesca Bianchetti